

Incendio

Assicurazione incendio

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione incendio

**ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Incendio

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela dai danni derivanti da incendio del bene assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio: assicura contro i danni materiali e diretti al bene assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Incendio: non sono coperti i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Assicurazione incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Incendio

10 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

*"Ricorso terzi" **: vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 20, pg.14 di 32*

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio;

"Rischio locativo (A)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 24, pg.15 di 32

"Eventi atmosferici (B)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 25, pg.15 di 32

"Eventi sociopolitici (C)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 26, pg.16 di 32

"Acqua condotta (D)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 27, pg.16 di 32

"Ricerca del guasto (E)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 28, pg.17 di 32

"Fenomeno Elettrico (F)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 29, pg.17 di 32

"Merci e/o scorte in refrigerazione (G)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 30, pg.17 di 32

"Indennità aggiuntiva a percentuale (H)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 31, pg.18 di 32

"Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (I)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 32, pg.18 di 32

"Cristalli e insegne (L)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 33, pg.18 di 32

"Commercio ambulante (M)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 34, pg.18 di 32

"Sovraccarico di neve (N)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 35, pg.18 di 32

"Dispersione di liquidi (O)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 36, pg.19 di 32

"Dispersione di vino (Q)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 38, pg.19 di 32

"Dispersione di latte (R)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 39, pg.19 di 32

"Fenomeno elettrico (S)": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 40, pg.20 di 32

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sono previsti sconti per più sezioni acquistate



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO - sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,

occupazione militare, invasione; causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, sovraccarico di neve, franamento e smottamento del terreno; di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. Ricorso terzi (B) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Eventi atmosferici (B) all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno; alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminieri e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Eventi sociopolitici (C) dolo del contraente o dell'assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; insegne; inondazione, frana, dispersione di liquidi; furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; fenomeno elettrico; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata. Acqua condotta (D) danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione; spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; dei danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati; dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento. Fenomeno Elettrico (F) usura o da carenza di manutenzione; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; occorsi alle aziende agricole; per le sole apparecchiature e componenti elettroniche sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Cristalli e insegne (L) uragani, bufere e trombe d'aria, tempeste, grandine, vento e COSE da esso trascinate; crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; ai bordi delle lastre scorrevoli; ai lucernari; alle lastre aventi particolare valore artistico o di affezione. Sovraccarico di neve (N) valanghe e slavine; gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve; fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento; serre, capannoni pressostatici, tesostrutture, tendostrutture; lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, e alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve; conseguenziali al contenuto. Dispersione di liquidi (O) da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale del contenuto; dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri, limitatamente ai contenitori per olio d'oliva: 100 litri; dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Dispersione di vino (Q) stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale del contenuto; dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri; causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; spese sostenute per la ricerca della rottura e riparazione. Dispersione di latte (R) stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale del contenuto; dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri; causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; spese sostenute per la ricerca della rottura e riparazione. Fenomeno elettrico (S) usura o da carenza di manutenzione; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; per le sole apparecchiature e componenti elettroniche sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigia - INCENDIO: Cristalli e insegne (L): € 100,00.

Scoperti - INCENDIO: danni da fermentazione e conseguente autocombustione: 10% minimo € 150,00; Fenomeno elettrico (S) 10% minimo € 200,00; Fenomeno Elettrico (F) e Dispersione di liquidi (O) 10% minimo € 250,00; Acqua condotta (D), Ricerca del guasto (E) e Merci e/o scorte in refrigerazione (G) 10% minimo € 500,00; Eventi atmosferici (B) e Eventi sociopolitici (C) 10% minimo € 1.000,00; Sovraccarico di neve (N) 10% minimo € 1.000,00 massimo € 10.000,00; Dispersione di latte (R) 20% minimo € 100,00; Dispersione di vino (Q) 20% minimo € 1.000,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico del profilo assicurato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,87% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale* . Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.*
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Incendio

Assicurazione Incendio

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Garantisci al tuo immobile una tutela ampia e completa.

La soluzione assicurativa **Incendio** tutela gli immobili, di proprietà oppure in affitto, dalle conseguenze di un incendio preservando la tua serenità e i tuoi risparmi in caso di danno.

La garanzia prevede anche la copertura per **fulmine, esplosione, scoppio**.

È possibile estendere la copertura anche con molteplici garanzie aggiuntive quali ad esempio: eventi atmosferici, eventi socio-politici, acqua condotta, fenomeno elettrico, spese di ricerca e riparazione rottura.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-484343

Per denunciare un sinistro



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	5
1 Norme che regolano il contratto in generale	9
2 Incendio	12
3 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	25
Norme di legge richiamate in polizza	30
Modulo di denuncia	34

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ARMADIO FUOCO RESISTENTE (ARMADIO ATERMICO): contenitore avente pareti e battenti costituiti da due mantelli in acciaio formanti intercapedine, costipata con materiali coibenti ad alto potere isolante inalterabili alle elevate temperature.

ARREDAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA: mobilio e arredamento in genere dei locali ad uso ABITAZIONE ed uffici compreso tutto quanto destinato ad uso domestico e personale, nonché, se mobili, gli apparecchi di riscaldamento, di areazione, di condizionamento d'aria. Si intendono inoltre inclusi: personal computer, registratori di cassa, strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento, libri e cancelleria. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

ARREDAMENTO DOMESTICO: complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quanto altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

ARREDAMENTO, ATTREZZATURE, MACCHINARIO:

- mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, indumenti;
- apparecchiature di segnalazione e comunicazione;
- insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate ai fabbricati;- impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili;
- impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
- serbatoi e silos non in muratura e relative tubazioni;
- macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
- altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati;
- mobilio e arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

AZIENDA VITIVINICOLA: azienda che si occupa di produzione dell'uva e/o di trasformazione dell'uva in vino.

AZIENDA ZOOTECNICA: azienda che si occupa dell'allevamento di animali appartenenti ai generi: bovini, equini, suini, caprini, ovini, avicoli e cunicoli.

BENI PARTICOLARI:

- a) VALORI;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, prototipi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) se di valore singolo eccedente € 2.500,00 (duemilacinquecento) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico o affettivo.

BESTIAME TIPO 2: si considerano tali gli allevamenti avicoli e cunicoli.

BESTIAME TIPO 1: si considerano tali gli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, le api, gli animali da cortile e domestici.

COESISTENZA: si ha quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non separati fra loro da muro pieno o da spazio vuoto uguale o superiore a 1 (uno) metro, esistono rischi ascrivibili a voci diverse.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTENITORE ANTINCENDIO: mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: sia i beni materiali sia gli animali.

CRISTALLI: lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, di mezzo cristallo e vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

ESPLODENTI: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: complesso di costruzioni edili e/o l'intera costruzione edile o porzione della stessa e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate **ed escluso** solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento ed arredamento domestico. Nel caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Sono ricompresi anche tutti gli impianti fissi (a esempio impianti per l'illuminazione, condizionamento, riscaldamento, impianti di allarme, idrici e igienici), che per destinazione e uso non possano essere rimossi.

FENOMENO ELETTRICO: sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FERMENTAZIONE: decomposizione cui sono soggette le sostanze organiche per l'azione di microrganismi.

FORAGGIO: qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame comprese paglia, stramaglie e simili.

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

IMPIANTI E MACCHINARI FISSI AGRICOLI: complesso degli impianti e macchinari presenti in azienda agricola e fissi per destinazione.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro .

INFIAMMABILI: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a

35° centesimali) non classificabili come “esplosivi” che rispondono alle seguenti caratteristiche:

TIPO A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

TIPO B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C;

TIPO C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 (dieci) kg di infiammabili Tipo A equivalgono a 100 (cento) kg di infiammabili Tipo B o a 400 (quattrocento) kg di infiammabili di Tipo C.

MACCHINE AGRICOLE: complesso delle macchine a ruote o a cingoli, semoventi o trainate destinate ad essere impiegate nelle attività agricole come definite dall'art. 57 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) e successive modifiche.

MACCHINE MORDENTI: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un motore di potenza non superiore a 0,5 KW.

MERCI SPECIALI: si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:

D 1: polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo.

D 2: se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi.

D 3: se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 (cento) kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 (trecento) kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 (cinquecento) kg di merci speciali di categoria D3.

Non sono considerate merci speciali:

- quelle che sono entrate nella composizione del prodotto finito;
- gli imballaggi in materia plastica espansa od alveolare racchiusi nella confezione delle merci.

MERCI: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, il tutto comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

MURO PIENO: muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 (tredici) cm, o in conglomerati incombustibili naturali o artificiali o in pietre di spessore non inferiore a 20 (venti) cm. Sono ammessi:

- i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura;
- le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi;
- le aperture, in numero non superiore ad una per piano purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

POLIZZA: documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PORTA MORTA: passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei ruotabili, macchine agricole e attrezzi esclusi i prodotti agricoli salvo operazioni di carico e scarico. se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a “porta morta” soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo

“muro pieno” nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

PREMIO: prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

RISCHIO SEPARATO: è il rischio, o l'insieme di più rischi coesistenti, disgiunto da altri rischi mediante muro pieno o spazio vuoto uguale o superiore ad 1 (uno) m. Nei soli rischi agricoli è ammessa inoltre la separazione tramite porta morta.

RISCHIO SINGOLO: è il coacervo di tutti i beni pertinenti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 (quaranta) m l'uno dall'altro e appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all'attività di un unico imprenditore.

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

SCORTE AGRICOLE: scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere **esclusi: foraggio, prodotti radicati al suolo e frutti pendenti.** Sono compresi inoltre le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, i fertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, le scorte di infiammabili e gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico.

TETTO - COPERTURA - SOLAI:

TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

COPERTURA: complesso degli elementi del tetto, **escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.**

SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

TIPOLOGIA DI FABBRICATO (VALIDA SOLO PER I RISCHI AGRICOLI):

Tipo 1: fabbricato o complesso di fabbricati ad uso esclusivo di uffici ed abitazione, anche con rimessa per autoveicoli e/o cantine; separati dai fabbricati di Tipo 2 e 3. E' tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del fabbricato, la destinazione d'uso dei fabbricati di Tipo 2.

Tipo 2: fabbricato o complesso di fabbricati adibiti a granai, rimesse per attrezzi e macchine agricole, porticati, barchesse, magazzini per scorte dell'azienda agricola (esclusi i fienili), porcilaie, stalle, scuderie (è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero), sale di mungitura il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili, separati da fabbricati di Tipo 3 formanti corpo con fabbricati di Tipo 1 e da essi non separati.

Tipo 3: fabbricato o complessi di fabbricati adibiti a fienili, ovili, molini, frantoi, pile da riso, essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco), allevamenti avicoli e cunicoli, cabine elettriche come pure destinati ad altri usi di cui a fabbricati di Tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da essi non separati.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono **esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA e valgono **esclusivamente** per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze ed il diritto della COMPAGNIA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto^[1]

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta da parte dell'ASSICURATO o da parte della COMPAGNIA, la durata del contratto viene prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente, salvo che nella POLIZZA venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di ASSICURAZIONE, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente POLIZZA, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, di una comunicazione scritta all'intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la POLIZZA), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all'intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

(quarantotto) ore successive.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio^[2]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario. Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la SOMMA ASSICURATA per le garanzie INCENDIO FABBRICATO, INCENDIO CONTENUTO, INCENDIO FABBRICATO tipo 1, INCENDIO FABBRICATO tipo 2, INCENDIO FABBRICATO tipo 3 sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate e il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, il valore indicato in POLIZZA per la garanzia "INCENDIO" rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla

 [2]: Cos'è il premio? Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 14 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato (articolo 1910 Codice Civile). Qualora la somma di tali indennizzi, **escluso dal conteggio** l'INDENNIZZO dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, la COMPAGNIA è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'INDENNIZZO calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Art. 16 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la COMPAGNIA, o l'Agenzia cui è assegnata la POLIZZA o dove il CONTRAENTE ha la sua sede legale.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO

Art. 18 - Oggetto della garanzia Incendio

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- INCENDIO;
- fulmine;
- ESPLOSIONE e SCOPPIO **non causati** da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o COSE trasportate.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati risultino conformi a quanto disciplinato dall'Art. 41 - Caratteristiche dei fabbricati.

Art. 19 - Estensioni di garanzia sempre operanti

Sono inoltre garantiti:

- i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'ASSICURATO;
- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, **esclusi quindi i danni attribuibili a problemi derivanti dalle reti di distribuzione esterne;**
- da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le COSE assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 (venti) m da essi;
- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'ASSICURATO e/o al CONTRAENTE né al suo servizio;
- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- i guasti cagionati alle COSE assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente causati dall'ASSICURATO o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'INCENDIO;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del SINISTRO, **fino alla concorrenza del 10% dell'INDENNIZZO** pagabile a termini di POLIZZA e **con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila)** per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- le spese sostenute dall'ASSICURATO, relativamente al CONTENUTO, in conseguenza di un SINISTRO indennizzabile ai sensi della presente POLIZZA per rimuovere, asportare altrove e ricollocare le COSE mobili assicurate rimaste indenni o parzialmente danneggiate, comprese le spese di montaggio e smontaggio. Tale garanzia è operante a condizione che siano assicurati contemporaneamente i fabbricati ed il CONTENUTO e che la rimozione sia indispensabile per eseguire il loro ripristino; è prestata **fino alla concorrenza del 10% dell'INDENNIZZO** pagabile a termini di POLIZZA e **con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila)** per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- i danni materiali e diretti subiti dalle MERCI in deposito e/o lavorazione presso terzi in ubicazione diversa da quella assicurata in conseguenza di un SINISTRO indennizzabile ai sensi della presente POLIZZA. Tale garanzia è operante a condizione che sia ASSICURATO il CONTENUTO ed è prestata **fino alla**

- concorrenza del 10% della relativa somma assicurata** per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, purché il FABBRICATO che contiene tali MERCI, abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE previste all'Art. 41 - Caratteristiche dei fabbricati;
- i costi e/o gli oneri di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'ASSICURATO e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Tale garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% dell'INDENNIZZO** pagabile a termini di POLIZZA e **con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila)** per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
 - i danni materiali e diretti relativi alla garanzia bestiame, se presente in POLIZZA, avvenuti nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, nonché all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati, **esclusi tutti i danni da trasporto. Le api, gli animali da cortile e domestici sono in garanzia. complessivamente fino a € 3.000,00 (tremila);**
 - i danni materiali e diretti relativi alla garanzia SCORTE AGRICOLE, se presente in POLIZZA, ed ai prodotti dell'azienda agricola assicurata, anche all'aperto su fondi dell'azienda stessa sui i quali l'ASSICURATO esercita la sua attività. **La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili sono compresi per un valore non superiore al 5% della somma assicurata per la garanzia SCORTE AGRICOLE con il massimo di € 7.000,00 (settemila);**
 - se presente la garanzia FORAGGIO in POLIZZA, i danni materiali e diretti relativi al FORAGGIO, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata anche all'aperto, compresi quelli da FERMENTAZIONE e conseguente autocombustione, incluse le spese per lo smassamento dei cumuli, **fino a un importo massimo pari al 20% del valore assicurato per ciascun cumulo di FORAGGIO**, le spese che l'ASSICURATO sostenga per provvedere allo smassamento dei cumuli colpiti da FERMENTAZIONE anormale al fine di limitare tale FERMENTAZIONE e la conseguente autocombustione. Il PREMIO relativo alla garanzia FORAGGIO è calcolato sulla dichiarazione dell'ASSICURATO riferita ai quintali indicati in POLIZZA, denominati "cumulo".
- Agli effetti della presente estensione, per "cumulo" si intende:
- l'insieme di enti posti all'aperto e separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 (venti) m;
 - oppure posti sottotetto di uno stesso FABBRICATO (o di più fabbricati comunicanti) in locali non separati fra di loro da MURO PIENO o da PORTA MORTA distanti fra di loro meno di 10 (dieci) m.
- I danni da FERMENTAZIONE e conseguente autocombustione verranno indennizzati sotto deduzione di uno **SCOPERTO del 10% con minimo di € 150,00 (centocinquanta)** che rimarranno sempre a carico dell'ASSICURATO;
- se indicato nella scheda di POLIZZA la descrizione "biblioteche" si conviene fra le Parti:
 - a) che la COMPAGNIA, in caso di SINISTRO, **non compenserà il valore intero delle opere danneggiate**, ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati, e che l'ASSICURAZIONE non potrà mai intendersi estesa ai complementi d'opera i quali si trovassero altrove anziché nei locali colpiti dal SINISTRO, o che fossero da consegnare in dipendenza di impegni in corso;
 - b) che la COMPAGNIA **non pagherà per un solo volume** (oppure: per una sola pietra litografica o per una tavoletta stereotipa o per un rame con incisione) **più di € 250,00 (duecentocinquanta);**
 - c) che i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli ed in genere le COSE aventi speciale valore storico o artistico **non sono compresi nell'ASSICURAZIONE;**
 - se indicato nella scheda di POLIZZA la descrizione "filatelia e numismatica" si conviene fra le parti che l'ASSICURAZIONE ha effetto, quando l'esercizio è chiuso, soltanto a condizione che il CONTRAENTE/ASSICURATO custodisca i francobolli e le monete in cassaforte o in contenitori antincendio. **La COMPAGNIA non risponde** dei danni che non siano conseguenza di INCENDIO che colpisca il mobilio e l'ARREDAMENTO dell'esercizio e che da questi si estenda ai francobolli e alle monete. Il CONTRAENTE/ASSICURATO si obbliga in caso di SINISTRO, a non aprire le casseforti né i contenitori antincendio senza la presenza di un delegato della COMPAGNIA;
 - se indicato nella scheda di POLIZZA "titoli di credito - effetti cambiari" il CONTRAENTE/ASSICURATO dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (**esclusi gli effetti cambiari**) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la COMPAGNIA risarcirà, in caso di SINISTRO, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti **fino ad un massimo di € 30,00 (trenta) per titolo.**

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- 1) l'ASSICURAZIONE vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la COMPAGNIA non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'ASSICURATO deve restituire alla COMPAGNIA l'INDENNIZZO riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valore, la COMPAGNIA risarcirà il valore che essi avevano al momento del SINISTRO, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'ASSICURATO abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile;

- se indicato nella scheda di POLIZZA, "cantieri di imprese edili e stradali" l'ASSICURAZIONE riflette la totalità degli enti costituenti il cantiere.

Art. 20 - Ricorso terzi

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del massimale stabilito in caso di ricorso terzi, indicato in POLIZZA, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi da eventi previsti all'Art. 18 - Oggetto della garanzia incendio e non successivamente esclusi, ovvero per danni a terzi derivanti da SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'ASSICURATO e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le COSE sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'ASSICURATO deve immediatamente informare la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la COMPAGNIA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'ASSICURATO. L'ASSICURATO deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della COMPAGNIA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 21 - Enti in leasing

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente POLIZZA sono **esclusi gli enti rientranti in contratti di "leasing".**

Art. 22 - Persone non considerate terze

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 23 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, sovraccarico di neve, franamento e smottamento del terreno;
- e) di smarrimento o di furto delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- g) da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- h) subiti dalle MERCI in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- i) indiretti che non riguardino la materialità delle COSE assicurate.

COME PERSONALIZZARE^[3]

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 24 - Rischio locativo (A)

Per quanto attiene i fabbricati la garanzia è limitata ai soli casi di responsabilità dell'ASSICURATO a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, e la COMPAGNIA risponde, secondo le Condizioni di ASSICURAZIONE e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali diretti cagionati da eventi indicati all'Art. 18 - Oggetto della garanzia incendio, anche se causati con colpa grave dell'ASSICURATO medesimo, ai fabbricati tenuti in locazione dall'ASSICURATO, ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'Art. 52 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.

Art. 25 - Eventi atmosferici (B)

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e COSE da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro CONTENUTO, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

II causati da:



[3]: Posso personalizzare la mia polizza? Sì, oltre alla copertura base puoi integrare la garanzia acquistandone delle altre. Le garanzie che puoi acquistare sono elencate dopo la dicitura "Come personalizzare".

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, sovraccarico di neve;
 - e) cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

III. subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminie e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- c) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi CONTENUTO;
- e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
- f) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

La COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, **una somma superiore al 70% di quella assicurata rispettivamente alle voci "FABBRICATO" e "CONTENUTO"**.

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 1.000,00 (mille)**.

Art. 26 - Eventi sociopolitici (C)

La COMPAGNIA, a parziale deroga delle lettere a) e b) dell'Art. 23 - Rischi esclusi, risponde dei danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate, compresi quelli di INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) da inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) da furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) da fenomeno elettrico;
- f) subiti dalle MERCI in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia, **ferme le esclusioni sopra richiamate**, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

Se l'occupazione si protrasse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi la presente garanzia aggiuntiva non è operante.

La COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, **una somma superiore al 70% di quella assicurata rispettivamente alle voci "FABBRICATO" e "CONTENUTO"**.

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 1.000,00 (mille)**.

Art. 27 - Acqua condotta (D)

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle COSE assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici dell'intera costruzione edile assicurata, anche se detti impianti risultino di altrui proprietà.

La COMPAGNIA non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- c) dei danni alle MERCI poste in locali interrati o seminterrati;
- d) dei danni alle MERCI la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm sul pavimento.

La COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di ASSICURAZIONE, una somma superiore ad **€ 25.000,00 (venticinquemila) complessivamente per FABBRICATO e CONTENUTO.**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 500,00 (cinquecento).**

Art. 28 - Ricerca del guasto (E)

La COMPAGNIA in caso di danno liquidabile ai sensi dell'Art. 27 - Acqua condotta, e limitatamente agli impianti ubicati nei fabbricati assicurati, risponde delle spese sostenute per:

- a) riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare e di eliminare la rottura indicata al precedente punto.

La COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, una somma superiore ad **€ 5.000,00 (cinquemila).**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 500,00 (cinquecento).**

Art. 29 - Fenomeno Elettrico (F)

A parziale deroga della lettera g) dell'Art. 23 - Rischi esclusi, la COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri FENOMENI ELETTRICI da qualsiasi motivo occasionati, ai seguenti enti:

- I. impianto elettrico fisso dei fabbricati se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per i fabbricati;
- II. macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche, se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per il CONTENUTO.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) occorsi alle aziende agricole.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La COMPAGNIA in nessun caso risarcirà, per singolo SINISTRO e per annualità assicurativa, rispettivamente per il FABBRICATO ed il CONTENUTO, un importo superiore a quello calcolato applicando la percentuale dell'1% alle relative somme assicurate.

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta);**

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto di cui all'Art. 52 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.

Art. 30 - Merci e/o scorte in refrigerazione (G)

A parziale deroga della lettera h) dell'Art. 23 - Rischi esclusi, la COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle MERCI e/o scorte in refrigerazione, contenute in banchi, armadi e celle frigorifere a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

conseguenti:

- a) a eventi di cui agli Artt. 18 - Oggetto della garanzia incendio e 19 - Estensioni di garanzia sempre operanti, ed alle garanzie aggiuntive Artt. 25 - Eventi atmosferici, 26 - Eventi sociopolitici e 27 - Acqua condotta, se le medesime garanzie aggiuntive sono richiamate in POLIZZA;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, **una somma superiore ad € 10.000,00 (diecimila).**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 500,00 (cinquecento).**

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto di cui all'Art. 52 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.

Art. 31 - Indennità aggiuntiva a percentuale (H)

In caso di SINISTRO l'INDENNIZZO, calcolato separatamente per il FABBRICATO e per il CONTENUTO, **sarà maggiorato**, a titolo di INDENNIZZO per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività della percentuale **del 10% del danno liquidabile**, fermo in ogni caso quanto indicato dall'Art. 55 - Limite di massimo indennizzo, e sempre che sia stata documentata la reale perdita per interruzione di esercizio.

Art. 32 - Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (I)

Si intendono compresi nella definizione di ARREDAMENTO, ATTREZZATURE, MACCHINARIO, anche i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. Tali mezzi di trasporto si intendono assicurati con "valore allo stato d'uso", pertanto l'ammontare del danno è determinato stimando il valore in base all'Art. 50 - Valore delle COSE assicurate lettera b), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore delle COSE illese ed il valore residuo delle COSE danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Questa garanzia si intende automaticamente operante per "Autorimesse, autofficine, elettrauto, stazioni di servizio".

Art. 33 - Cristalli e insegne (L)

La COMPAGNIA risponde delle spese sostenute dall'ASSICURATO per la sostituzione dei CRISTALLI a seguito di rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono comprese le lastre in materiale plastico rigido, le iscrizioni luminose facenti parte di insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate ad appositi supporti.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) causati da uragani, bufere e trombe d'aria, tempeste, grandine, vento e COSE da esso trascinate;
- b) derivanti da crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) ai bordi delle lastre scorrevoli;
- d) ai lucernari;

Sono inoltre escluse dalla garanzia le lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

La COMPAGNIA, in nessun caso risarcirà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, **un importo superiore a € 1.500,00 (millecinquecento).**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato **previa detrazione per singolo SINISTRO di un importo pari a € 100,00 (cento).**

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto di cui all'Art. 52 - ASSICURAZIONE parziale e deroga alla proporzionale.

Art. 34 - Commercio ambulante (M)

Premesso che l'ASSICURATO esercita l'attività di commercio ambulante e risulta in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, l'ASSICURAZIONE della garanzia CONTENUTO si intende estesa automaticamente alle MERCI ed attrezzature che si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge l'attività. In tal caso le MERCI e le attrezzature si intendono assicurate anche durante il trasporto dal magazzino ove si trovano al luogo di vendita e viceversa. Tuttavia, qualora siano richiamate garanzie aggiuntive alla garanzia CONTENUTO, **queste non si estendono** alle MERCI ed alle attrezzature suddette.

Art. 35 - Sovraccarico di neve (N)

In deroga a quanto previsto alla lettera d) dell'Art. 23 - Rischi esclusi, la COMPAGNIA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati esclusivamente al FABBRICATO assicurato da sovraccarico di neve sul TETTO.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della causazione del danno);
- e) alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- f) a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- g) consequenziali al CONTENUTO.

L'INDENNIZZO massimo per SINISTRO e per anno si intende fissato, per singolo FABBRICATO, al 30% del valore assicurato. La COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il danno liquidato a termini di POLIZZA sotto deduzione dello **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.000,00 (mille) ed il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

Art. 36 - Dispersione di liquidi (O)

La COMPAGNIA risponde dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

La COMPAGNIA non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale del CONTENUTO;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 (trecento) litri. Limitatamente ai contenitori per olio d'oliva: 100 (cento) litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa, previa detrazione per singolo SINISTRO di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 37 - Folgorazione (P)

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla morte del bestiame a seguito di

folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica nei limiti della somma assicurata alla garanzia "BESTIAME 1 e/o 2".

Tale garanzia è valida anche all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati.

Art. 38 - Dispersione di vino (Q)

La COMPAGNIA risponde dei danni di dispersione del mosto e del vino causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

La COMPAGNIA non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale del CONTENUTO;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 (cento) litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 60% della somma assicurata alla garanzia SCORTE AGRICOLE e, comunque, non oltre l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila)** per SINISTRO e per annualità assicurativa e con applicazione di uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 1.000,00 (mille).**

Questa garanzia si intende operante esclusivamente per AZIENDA VITIVINICOLA.**

Art. 39 - Dispersione di latte (R)

La COMPAGNIA risponde dei danni di dispersione del latte causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

La COMPAGNIA non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale del CONTENUTO;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 (cento) litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa, previa detrazione, per singolo SINISTRO, di un importo pari al 20% dell'INDENNIZZO con il minimo di € 100,00 (cento).**

Questa garanzia si intende operante esclusivamente per AZIENDA ZOOTECNICA.

Art. 40 - Fenomeno elettrico (S)^[4]

La COMPAGNIA, a parziale deroga della lettera g) dell'Art. 23 - Rischi esclusi, risponde dei danni materiali diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche ed altri FENOMENI ELETTRICI da qualsiasi motivo occasionate, ai fabbricati, intendendosi per tali i danni:

- all'impianto elettrico fisso dei fabbricati assicurati, compresi gli impianti fissi di riscaldamento e condizionamento;
- alle antenne radiotelevisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per l'esclusivo approvvigionamento idrico ad uso domestico, apertura di cancelli, saracinesche e simili, ed in generale alle apparecchiature elettroniche;
- all'ARREDAMENTO dell'AZIENDA AGRICOLA, alle MACCHINE AGRICOLE ed ATTREZZATURE ed impianti fissi, intendendosi per tali i danni alle macchine ed impianti elettrici apparecchi e circuiti compresi apparecchiature e componenti elettroniche.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;



[4]: Es: Come viene calcolato il mio indennizzo in caso di sinistro agli impianti fissi dell'azienda agricola? Un corto circuito determina danni all'impianto elettrico del fabbricato assicurato per € 8.500,00. Come previsto da questa garanzia viene applicato uno scoperto pari al 10% con un minimo di euro 200,00. Il 10% di € 8.500,00 è pari ad € 850,00 euro, il risarcimento sarà quindi di € 7.650,00.

- c) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto di stipulazione della POLIZZA, nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia è prestata, per singolo SINISTRO e annualità, fino alla concorrenza di:

- € 5.000,00 (cinquemila) per le MACCHINE AGRICOLE ed attrezzature;
- € 15.000,00 (quindicimila) per gli impianti fissi;
- € 5.000,00 (cinquemila) per fabbricati;
- € 5.000,00 (cinquemila) per ARREDAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA.

previa detrazione, per singolo SINISTRO, di uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 200,00 (duecento).

Questa garanzia si intende operante esclusivamente per azienda agricola.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 41 - Caratteristiche dei fabbricati

L'ASSICURAZIONE è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano strutture portanti verticali, TETTO, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali INCOMBUSTIBILI.

Per i fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- 1) vi sia la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di INCENDIO;
- 2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 (dieci) metri cubi;
- 3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- 4) non sia consentito di fumare.

Sono quindi esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

Relativamente ai fabbricati in corso di ristrutturazione la garanzia si intende prestata a condizione che la ristrutturazione sia stata anticipatamente comunicata alla COMPAGNIA.

Art. 42 - Tolleranze

Attività esercitata

Sono ammesse e assicurate, se non esplicitamente escluse, le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari ed accessorie all'attività principale.

Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del RISCHIO e sono pertanto tollerati:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del TETTO e dei Solai di porzioni di FABBRICATO la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del FABBRICATO stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della Copertura del TETTO, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della Copertura del TETTO rispettivamente;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della Copertura del TETTO, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli

espansi combustibili non rivestiti da materiali INCOMBUSTIBILI;

e) materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali INCOMBUSTIBILI.

- Materiali ESPLODENTI, materiali INFIAMMABILI e MERCI SPECIALI

L'esistenza di materiali ESPLODENTI, di materiali INFIAMMABILI (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di MERCI SPECIALI, influisce sulla valutazione del RISCHIO e pertanto deve essere espressamente dichiarata in POLIZZA.

È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- 1 (un) kg di materiali ESPLODENTI;
- 250 (duecentocinquanta) kg di materiali INFIAMMABILI;
- 250 (duecentocinquanta) kg di MERCI SPECIALI.

Art. 43 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia Base Incendio

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Incendio, fulmine esplosione e scoppio, caduta di meteoriti (Art. 18)	-	Somma assicurata
Spese per demolire e sgomberare i residui del sinistro (Art. 19)	-	Fino 10% dell'indennizzo, massimo € 25.000,00 per sinistro e anno
Spese di ricollocamento (Art. 19)	-	Fino 10% dell'indennizzo, massimo € 25.000,00 per sinistro e anno
Merci in deposito e lavorazione presso terzi (Art. 19)	-	Fino al 10% somma assicurata per sinistro e anno
Oneri di urbanizzazione (Art. 19)	-	Fino 10% dell'indennizzo, massimo € 25.000,00 per sinistro e anno
Danni alla garanzia bestiame (Art. 19)	-	Per api, animali da cortile e domestici fino € 3.000,00
Danni alla garanzia scorte agricole (Art. 19)	-	Per legna da ardere e imballaggi combustibili: fino al 5% somma assicurata scorte agricole, massimo € 7.000,00
Danni al foraggio (Art. 19)	<u>Per danni da fermentazione e autocombustione</u> : scoperto 10%, minimo € 150,00	Fino al 20% del valore assicurato per ciascun cumulo di foraggio
Biblioteche (Art. 19)	-	<u>Per un solo volume, una sola pietra litografata, una sola tavoletta stereotipa o un rame con incisione</u> : fino € 250,00
Titoli di credito (Art. 19)	-	Massimo € 30,00 per titolo
Ricorso terzi (Art. 20)	-	Massimale <u>per danni da interruzione di attività</u> : fino 10% de massimale

Garanzie Aggiuntive Operanti solo se richiamate in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Rischio Locativo (A) (Art. 24)	-	Somma assicurata
Eventi atmosferici (B) (Art. 25)	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00	Fino al 70% SA fabbricato e contenuto
Eventi Sociopolitici (C) (Art. 26)	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00	Fino al 70% SA fabbricato e contenuto
Acqua condotta (D) (Art. 27)	Scoperto 10%, minimo € 500,00	Fino € 25.000,00 per sinistro e anno
Ricerca del guasto (E) (Art. 28)	Scoperto 10%, minimo € 500,00	Fino € 5.000,00 per sinistro e anno
Fenomeno elettrico (F) (escluso aziende agricole) (Art. 29)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	1% SA fabbricato e contenuto
Merci e/o scorte in refrigerazione (G) (Art. 30)	Scoperto 10%, minimo € 500,00	Fino € 10.000,00 per sinistro e anno
Indennità aggiuntiva a percentuale (H) (Art. 31)	-	Indennizzo maggiorato del 10% del danno liquidabile

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Mezzi di trasporto iscritti al PRA (I) (Art. 32)	-	Somma assicurata
Cristalli e insegne (L) (Art. 33)	Franchigia di € 100,00	Fino € 1.500,00 per sinistro e anno
Commercio ambulante(M) (Art. 34)	-	Somma assicurata
Sovraccarico neve (N) (Art. 35)	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00 e massimo € 10.000,00	Fino al 30% del valore assicurato per sinistro e anno
Dispersione liquidi (O) (Art. 36)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino € 5.000,00 per sinistro e anno
Folgorazione (P) (Art. 37)	-	Somma assicurata Bestiame 1 e/o 2
Dispersione vino (Q) (valido esclusivamente per l'azienda vitivinicola) (Art. 38)	Scoperto 20%, minimo € 1.000,00	Fino 60% SA scorte agricole, massimo € 150.000,00 per sinistro e anno
Dispersione di latte (R) (Art. 39)	Scoperto 20%, minimo € 100,00	Fino € 2.500,00 per sinistro e anno
Fenomeno elettrico (S) (valido esclusivamente per l'azienda agricola) (Art. 40)	Scoperto 10%, minimo € 200,00	Fino € 5.000,00 per macchine agricole ed attrezzature, fabbricati e arredamento dell'edilizia agricola. Fino € 15.000,00 per gli impianti fissi

Art. 44 - Obblighi in caso di sinistro**In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve:**

- a) ottemperare quanto previsto dall'articolo 1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) dare avviso immediatamente del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343; oppure dare avviso, sempre alla COMPAGNIA, a mezzo fax o lettera;
- c) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria specificando circostanze, modalità e importo approssimativo entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, inoltrare copia di tale denuncia alla COMPAGNIA con allegato l'apposito modulo, con l'elenco dei danni subiti con riferimento alla quantificazione delle COSE perdute o danneggiate nonché, a richiesta, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso;
- d) conservare le tracce ed i residui del SINISTRO, salvo esplicita autorizzazione della COMPAGNIA, fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

Art. 45 - Ispezione e conservazione delle cose assicurate

La COMPAGNIA ha sempre il diritto di visitare le COSE assicurate ed il CONTRAENTE o l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Le COSE assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione.

Art. 46 - Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del SINISTRO o facilita il progresso dello stesso perde il diritto all'INDENNIZZO.

Art. 47 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla COMPAGNIA o persona da questa incaricata con il CONTRAENTE o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, se l'altra vi acconsente;
- b) fra due Periti nominati uno dalla COMPAGNIA ed uno dal CONTRAENTE con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il SINISTRO è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito, sono ripartite a metà.

Art. 48 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del SINISTRO;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del SINISTRO, esistevano circostanze che abbiano aggravato il RISCHIO e non siano state comunicate, nonché verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE ha adempiuto agli obblighi di cui

all'Art. 44 - Obblighi in caso di sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinando il valore che le COSE medesime avevano al momento del SINISTRO, secondo i criteri di valutazione degli Artt. 49 - Determinazione del danno e 50 - Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, le eventuali spese di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 47 - Procedura per la valutazione del danno lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) del presente articolo sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 49 - Determinazione del danno

La determinazione dell'ammontare del danno, eseguita al momento del SINISTRO separatamente per ogni singola garanzia di POLIZZA è dato per:

- 1) fabbricati: dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;
- 2) Macchinario, Attrezzature, ARREDAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA, ARREDAMENTO DOMESTICO, impianti fissi (rischi agricoli): dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del SINISTRO oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del SINISTRO al netto del valore dei residui;
- 3) MERCI - SCORTE AGRICOLE – BESTIAME 1 e 2: deducendo dal valore delle COSE assicurate, al netto delle imposte, il valore delle COSE illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Per i fabbricati, il MACCHINARIO, le ATTREZZATURE, l'ARREDAMENTO DOMESTICO, l'ARREDAMENTO dell'AZIENDA AGRICOLA e gli impianti fissi (rischi agricoli) in nessun caso la COMPAGNIA, fermo quanto previsto dall'Art. 55 - Limite massimo di indennizzo, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso" per tale intendendosi il valore determinato in base alle stime di cui all'Art. 50 - Valore delle cose assicurate sub a) e b), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modalità di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto. Si calcola quindi il "supplemento di indennità" dato dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato come ai punti 1) e 2) del presente articolo e quello determinato "allo stato d'uso".

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 52 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale, il "supplemento di indennità" qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo valore al momento del SINISTRO è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore al momento del SINISTRO ma superiore al valore "allo stato d'uso" per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "ASSICURAZIONE a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore "allo stato d'uso" diventa nullo;

il pagamento del "supplemento d'indennità" è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di amichevole liquidazione e del verbale definitivo di perizia.

La COMPAGNIA relativamente alle COSE di cui al punto 2) del presente articolo ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale o dal rimpiazzo con altri eguali od equivalenti per

caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Relativamente al punto 1) del presente articolo nel caso in cui il FABBRICATO sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del FABBRICATO, la COMPAGNIA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il FABBRICATO come in condizioni di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 1 (un) anno dalla data di accettazione della liquidazione.

Art. 50 - Valore delle cose assicurate

Al momento del SINISTRO si stima:

- a) fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del FABBRICATO assicurato, escludendo il valore dell'area;
- b) Macchinario. Attrezzature. ARREDAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA. ARREDAMENTO DOMESTICO. impianti fissi (rischi agricoli): il costo di rimpiazzo a nuovo delle COSE assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con COSE nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- c) MERCI - SCORTE AGRICOLE – BESTIAME 1 e 2: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le MERCI, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del SINISTRO e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Art. 51 - Beni particolari

In caso di SINISTRO, indennizzabile ai sensi della presente POLIZZA, che abbia colpito il CONTENUTO **si intendono compresi i danni subiti dai BENI PARTICOLARI sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il CONTENUTO e con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila).**

Relativamente alle COSE elencate alle lettere b), c) e d) della definizione di "BENI PARTICOLARI" la COMPAGNIA indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione delle stesse, senza applicazione del disposto di cui all'Art. 52 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. L'INDENNIZZO verrà corrisposto dalla COMPAGNIA soltanto dopo che le COSE distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dal SINISTRO, la COMPAGNIA indennizza il solo valore "allo stato d'uso" delle COSE calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'Art. 55 - Limite massimo di indennizzo.

Art. 52 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se l'ASSICURAZIONE copre soltanto una parte del valore che una o più garanzie, presa ciascuna separatamente, aveva al tempo del SINISTRO valutato secondo l'Art. 50 - Valore delle cose assicurate, la COMPAGNIA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO.

Tuttavia se al momento del SINISTRO i valori di esistenza stimati non superano il 10% della somma assicurata indicata, non si dà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Art. 53 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la COMPAGNIA provvede al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del SINISTRO il pagamento sarà effettuato solo quando l'ASSICURATO dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti alla lettera b) dell'Art.

23 - Rischi esclusi

Art. 54 - Anticipi sugli indennizzi

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, l'ASSICURATO ha il diritto di ottenere dalla COMPAGNIA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'INDENNIZZO, pari al 50% dell'INDENNIZZO minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'ASSICURATO contestazioni in merito all'indennizzabilità del SINISTRO stesso da parte della COMPAGNIA e che l'INDENNIZZO complessivo raggiunga un importo pari ad almeno € 100.000,00 (centomila). L'acconto sull'INDENNIZZO dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata in base al "valore a nuovo".

L'ASSICURATO potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità" tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO. L'importo totale dei due anticipi **non potrà comunque superare € 500.000,00 (cinquecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del SINISTRO.**

Liquidazione anticipata parziale a seguito di eventi calamitosi (art. 23 della legge del 18 marzo 2025 n. 40)

L'ASSICURATO, che abbia stipulato una POLIZZA assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 2 - legge n. 40 18/03/2025, può richiedere, nel limite del 30% del suo ammontare, l'immediata liquidazione del danno complessivamente indennizzabile ai sensi della POLIZZA, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta, a cui dovrà essere allegata la predetta perizia asseverata, deve essere inviata alla COMPAGNIA, entro 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, all'indirizzo pec arcasinistri@pec.unipol.it o tramite lettera raccomandata all'indirizzo di via del Fante n. 21 - 37122 Verona.

La COMPAGNIA:

- entro i termini previsti dalla normativa effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- entro i termini previsti dalla normativa se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di POLIZZA.
- se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la COMPAGNIA provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa

Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della POLIZZA.

Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla POLIZZA.

Art. 55 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la COMPAGNIA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 56 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 57 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere ai sensi di legge;
 - le società controllate, consociate e collegate;
 - i clienti ed i fornitori abituali di MERCI e servizi relativi all'attività dell'ASSICURATO;
- purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile.

Art. 58 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazione civile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro

ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono:  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

- indirizzo email: sinistri@arcavita.it

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

Modulo di denuncia

Polizza Incendio

DA INVIARE

- via E-mail a: sinistri@arcavita.it;
- oppure via PEC a: arcasinistri@pec.unipol.it
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro Aperto		N° CONTRATTO/TARGA	
DATI DEL CONTRAENTE:		CF/PI	
DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO			
Nominativo		CF/PI	
Residente in Via		Cap.	Comune (Prov.)
Tel./Cel.		E-mail	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora e Luogo del sinistro:			
Causa e descrizione dettagliata dell'evento:			
Elenco e Descrizione danni:			
Bene visibile presso:			
Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo)			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
LUOGO E DATA:		FIRMA: 	
		*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma	

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma contraente*:  _____

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)*:  _____

*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

Incendio

Assicurazione incendio

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrano i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.a.r.l., Arca Inlinea S.c.a.r.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofornice; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.